



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANCONI, Rita GHEDINI, FEDELI, CORSINI, AMATI, LO GIUDICE, VALENTINI, DI GIORGI, GOTOR, Elena FERRARA, SCIBONA, GAMBARO, MASTRANGELI, BORIOLI, SPILABOTTE, D’ADDA, CIRINNÀ, SERRA, PUGLISI, SOLLO, GIACOBBE e PUPPATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2014

Norme per l’inclusione della non violenza nei percorsi formativi del personale delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - I troppo frequenti episodi di violenze e abusi da parte delle Forze di polizia, sembrano denotare, tra le altre cause, l'inadeguatezza della loro preparazione e l'esigenza di una complessiva revisione del loro percorso formativo, nel segno di una maggiore democratizzazione. Per ricorrenza, dimensioni e gravità, comportamenti violenti e prevaricatori quali quelli tenuti, ad esempio, in occasione del G8 di Genova, non sono imputabili esclusivamente ad eccessi e devianze di singoli agenti, ma a una complessiva esigenza di miglioramento, sotto il profilo deontologico e valoriale, della preparazione del personale di polizia.

Il continuo confronto con situazioni di difficoltà e spesso anche di scontro richiede, infatti, una preparazione ad ampio spettro, che fornisca gli strumenti per gestire, nella maniera appunto più pacifica possibile, condizioni di tensione e stemperarne la conflittualità. In tal senso, sarebbe quanto mai opportuno arricchire il percorso formativo del personale delle Forze di polizia di tecniche e metodologie non violente, che forniscano loro gli strumenti per la risoluzione pacifica dei conflitti e per il superamento di situazioni di tensione. È significativo, sotto questo profilo, che nella maggior parte dei Paesi europei il percorso formativo e di aggiornamento del personale di polizia - soprattutto se destinato al servizio di ordine pubblico - comprenda anche l'apprendimento delle tecniche e delle metodologie non violente, con risultati alquanto positivi.

Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del momento formativo ai fini dell'introiezione dei migliori modelli comportamentali, il presente disegno di legge intende promuovere la conoscenza e il ricorso alla non violenza, quale metodo di risoluzione

dei conflitti, tra le forze di polizia, così conformandone pienamente il ruolo ai valori democratici sanciti dalla Costituzione.

A tal fine, l'articolo 1 prevede l'inserimento, nei programmi didattici destinati alla formazione e all'aggiornamento delle Forze di polizia, delle attività e degli insegnamenti funzionali all'apprendimento delle tecniche e dei metodi della non violenza.

L'articolo 2 demanda a un decreto non regolamentare (dotato dunque della duttilità necessaria agli aggiornamenti e alle integrazioni che dovessero rendersi utili) la previsione, nel dettaglio, delle direttive e delle modalità per l'inserimento della non violenza all'interno dei percorsi curriculari del personale di polizia, con la precisazione degli obiettivi generali da raggiungere e delle necessarie verifiche sulla qualità dell'insegnamento.

L'articolo 3 sancisce, infine, in capo al Ministro dell'interno l'obbligo di presentare alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sull'attività formativa realizzata, comprensiva altresì dell'indicazione degli obiettivi prefissati per l'anno successivo.

Il contenuto di tale relazione potrà poi, ovviamente, essere oggetto di dibattito parlamentare e, se del caso, di atti di indirizzo che forniscano dunque, al Governo - e nella specie al Ministro dell'interno, nella sua qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza - le direttive necessarie per la definizione delle linee programmatiche per l'istruzione, formazione e aggiornamento delle Forze di polizia.

L'articolo 4 sancisce infine la clausola di invarianza finanziaria, non comportando il provvedimento nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi)

1. Al fine di garantire la piena conformità dell'istruzione, della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai valori della Costituzione della Repubblica e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'ambito dei relativi programmi didattici sono incluse anche attività e insegnamenti funzionali all'apprendimento delle tecniche e dei metodi della non violenza.

Art. 2.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le direttive generali per l'inserimento, nei programmi didattici di cui all'articolo 1, delle metodologie idonee a promuovere i valori, le tecniche, le modalità di servizio e le strategie della non violenza;

b) gli obiettivi generali da raggiungere annualmente e nell'intero ciclo d'istruzione;

c) le modalità di verifica della qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e di una deontologia professionale conforme alle funzioni difensive e non violente delle Forze dell'ordine;

d) la durata minima dei corsi di istruzione e formazione per il personale di nuova

assunzione, tali comunque da assicurare l'insegnamento delle tecniche della non violenza, in misura proporzionale alle esigenze di ciascuna qualifica;

e) le modalità di affidamento degli insegnamenti di cui all'articolo 1, in via prioritaria a docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla non violenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Relazione annuale sull'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle Forze di polizia, esponendo in particolare:

a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione e il grado di realizzazione degli stessi;

b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, sotto il profilo deontologico, valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

c) i modelli di valutazione adottati per la programmazione scientifico-didattica e per la verifica dei risultati;

d) i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle Forze di polizia e di miglioramento qualitativo nelle metodologie e nelle tecniche di insegnamento, ivi comprese quelle afferenti alla non-violenza;

e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti e del miglioramento continuo della qualità dei *curricula* formativi.

Art. 4.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

